

Circol@re nr. 17 del 7 settembre 2023

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle **cripto-valute** e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a **rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute** e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la **regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati**, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

- La sanatoria deve essere perfezionata **entro il 30 novembre 2023** e riguarda tutti i periodi di imposta **fino al 2021**.

DEFINIZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Una cripto-attività, nota anche come cripto-valuta o cripto-moneta, è un tipo di **attività digitale basata su tecnologie crittografiche e blockchain**. Si tratta di asset digitali progettati per fungere da mezzi di scambio, simili alle valute tradizionali, ma con alcune caratteristiche distintive. Attualmente ci sono più di 1600 cripto-valute quotate nei mercati specializzati maggiori, di medie dimensioni e specializzati; tra le più diffuse vi sono, per esempio, Bitcoin, Ethereum (Ether), Cardano (ADA) e Solana (SOL), Axie Infinity (AXS), Filecoin (FIL) e Uniswap (UNIUSD). Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce la cripto-attività come **“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”**.

DISCIPLINA FISCALE

Il possesso di cripto-attività comporta **obblighi fiscali**.

In primo luogo, nel caso in cui queste siano detenute all'estero, è necessario dichiararne il valore all'inizio e alla fine di ciascun anno, inserendo tali informazioni nel **quadro RW** della dichiarazione dei redditi.

In secondo luogo, a meno che non siano gestite da un intermediario finanziario italiano nel contesto del risparmio gestito o amministrato, è obbligatorio **dichiarare in dichiarazione dei redditi le plusvalenze conseguite** dalla vendita delle cripto-attività, definite come la differenza positiva tra il valore di vendita e quello di acquisto. Questi profitti sono soggetti a un'**imposta sostitutiva del 26%**.

Nel caso di inadempienza a tali obblighi, le **sanzioni** previste sono **considerevoli**. Se si omette di dichiarare il possesso delle cripto-attività nel quadro RW, la sanzione può variare dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato (dal 6% al 30% in caso di detenzione in "paradisi fiscali"), per ciascun anno di detenzione.

Per quanto concerne la mancata dichiarazione dei redditi, le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell'imposta dovuta, e tale percentuale aumenta ulteriormente, oscillando dal 120% al 240%, qualora le cripto-attività in questione siano detenute all'estero.

REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all'art. 1, commi da 138 a 142, ha introdotto delle disposizioni per la **regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati** mediante un'istanza da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

La regolarizzazione riguarda i **periodi d'imposta fino al 2021**, per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione, comprese le imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

L'istanza, il cui modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 290480/2023 del 7 agosto 2023, richiede la dichiarazione delle cripto-attività detenute al termine di ogni periodo d'imposta e l'effettuazione del pagamento delle sanzioni per l'omessa indicazione nel quadro RW.

La **sanzione** ammonta allo **0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno**.

Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, **non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo**. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l'omessa indicazione nel quadro RW.

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

L'istanza deve essere inviata tramite PEC, **entro il 30 novembre 2023**, dai contribuenti o professionisti delegati, alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale. L'istanza deve essere firmata digitalmente o, in mancanza di firma digitale, è necessario allegare le copie dei documenti di identità dei firmatari. Inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento effettuato tramite il modello F24, in un'unica soluzione. È altresì richiesta una relazione di accompagnamento, insieme alla documentazione probatoria.

Si segnala infine che **la regolarizzazione risulta sicuramente vantaggiosa per quanto riguarda l'omessa indicazione nel quadro RW**. Per quanto concerne invece la **tassazione delle plusvalenze**, va considerato che l'utilizzo del valore complessivo delle attività come base imponibile richiede una valutazione più complessa.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it